N. R.G. 1145 /2015

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI MONZA

Sezione Lavoro

Il Tribunale di Monza in persona del Magistrato dott. ssa Francesca Capelli, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n**.1145 /2015** , promossa con ricorso depositato da

[redacted] rappresentata e difesa dall'avv.GUERINONI EZIO, e dall'avv. MARCO FUSARI con domicilio eletto in MILANO, VIA COSSIERA N.2

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, [redacted] rappresentati e difesi dalla [redacted], con domicilio eletto presso USR PER LA LOMBARDIA , ufficio Xi- AT di Monza via XX Settembre n.5

RESISTENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

[redacted], con ricorso ex art. 414 depositato in data 18 maggio 2015, ha adito il Tribunale di Monza, chiedendo in via cautelare ex art. 700 c.p.c. la sospensione della risoluzione del contratto di supplenza di cui alla comunicazione protocollo 95 /B10 datata 13 aprile 2015 dell'Istituto comprensivo statale [redacted] e di ordinare e condannare le amministrazioni, ciascuna secondo quanto di competenza ad emanare tutti gli atti necessari all'integrale valutazione ai sensi del D.M. 717 2014 quale "*servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali enti locali nei patronati*

PDFill PDF Editor with Free Writer and Tools

Firmato Da: MASCIA GIULIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10d374 - Firmato Da: CAPELLI FRANCESCA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ac436

scolastici e nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica" dei seguenti servizi prestati dalla ricorrente: agente tecnico supplementare dal 21/11/1989 al 30/11/1990 presso l'Azienda Ospedaliera [redacted]; ausiliario specializzato servizi sanitari dal 1/1/1990 al 31/3/1992 presso l'Azienda Ospedaliera [redacted] ausiliario specializzato servizi sanitari dal 1/1/1992 al 1/1/1994 presso l'azienda Ospedaliera [redacted]; ausiliario specializzato servizi socio assistenziali dal 2/2/1994 al 31/12/1997 presso Asl di [redacted]; ausiliario specializzato addetto ai servizi socio assistenziali dal 1/1/1998 al 30/6/1998 presso Asl [redacted]; ausiliario specializzato categoria A dal 1/7/1998 al 2/5/2002 presso l'Ospedale [redacted].

In particolare la ricorrente ha esposto quanto segue:

- di aver presentato in data 23 settembre 2014 domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di Istituto per gli anni scolastici 2014- 2015, 2015- 2016 e 2016-2017, valida per il conferimento delle supplenze temporanee come collaboratrice scolastica (documento tre) e di aver successivamente presentato in data 12 ottobre 2014 l'allegato D3 con indicazione degli istituti scolastici di inserimento;

- di aver indicato in domanda i servizi svolti in precedenza presso la Pubblica Amministrazione in particolare presso l'Azienda Ospedaliera [redacted] e presso la Asl di [redacted] e presso l'Ospedale [redacted] con la relativa documentazione (documento cinque);

- di essere stata inserita nelle graduatorie di circoli di Istituto per gli anni scolastici 2014- 2015, 2015- 2016 e 2016 -2017 nelle scuole richieste con il punteggio di 14,20 punti;

- di essere stata assunta presso l'Istituto Comprensivo Statale [redacted], con contratto a far data dal 23 marzo 2015 per 12 ore di servizio fino alla nomina dell'avente diritto (documento otto);

- che, tuttavia, con comunicazione del 27 marzo 2015 l'Istituto comprensivo statale [redacted] Le comunicava di aver effettuato all'atto del primo rapporto di lavoro gli opportuni controlli su quanto dichiarato ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di terza fascia, profilo di collaboratore scolastico e di aver rilevato che il punteggio da attribuirle era di soli 7,85 anziché 14,20 (documento nove), in quanto dal punteggio

PDF Edit with Free Writer and Tools

Firmato Da: MASCIA GIULIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10d374 - Firmato Da: CAPELLI FRANCESCA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ac436

precedentemente assegnato (14,20) devono essere decurtati i punti relativi al servizio prestato presso le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale dopo il 92;

- di aver presentato reclamo contro la detta decurtazione con comunicazione del 27/3/2015 (documento 10);

- con comunicazione del 31 marzo 2015 l' Istituto Comprensivo Statale [redacted] tuttavia, ha confermato la decurtazione del punteggio e ha provveduto, con comunicazione protocollo 95/B10 datata 13/4/2015, alla risoluzione del contratto di supplenza (documento 13).

La ricorrente, tutto ciò esposto, ha chiesto venisse valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio il servizio prestato presso le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, che non sono stati presi in considerazione dal Ministero resistente.

In particolare ha richiamato il D.M. 717 del 2014 ove si stabilisce che valutato con 0,05 per ogni mese o frazione di 15 giorni fino a un massimo 0,60 *il servizio prestato alle dirette su dipendenze di amministrazioni statali, enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (documento 14)*,

Ha chiesto, pertanto, di accertare la perdurante validità dei titoli ai fini della inclusione nelle graduatorie.

Con memoria depositata in data 1[illegible] giugno 2015 si sono costituiti in giudizio il Ministero convenuto, USR Lombardia, ICS via Mazzini, ribadendo la legittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica poiché le Asl e gli enti ospedalieri pubblici non rientrerebbero tra le amministrazioni statali e pertanto il servizio prestato presso gli stessi non andrebbe computato ai fini dell'attribuzione del punteggio ai sensi del D.M. 717 del 2014.

Con ordinanza ex art 700 c.p.c in data 10.7.2015 in accoglimento dell'istanza cautelare il Tribunale ha ordinato alle amministrazioni convenute, *ciascuna secondo quanto di competenza, di procedere all'integrale valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio ai sensi del D.M. 717 2014 dei seguenti servizi prestati dalla ricorrente: agente tecnico supplementare dal 21/11/1989 al 30/11/1990 presso l'Azienda Ospedaliera [redacted]; ausiliario specializzato servizi sanitari dal 1/1/1990 al 31/3/1992 presso l'Azienda Ospedaliera [redacted]; ausiliario specializzato servizi sanitari dal 1/1/1992 al 1/1/1994 presso l'azienda*

PDFill PDF Editor with Free Writer and Tools

Firmato Da: MASCIA GIULIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10d374 - Firmato Da: CAPELLI FRANCESCA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ac436

Ospedaliera [redacted]*; ausiliario specializzato servizi socio assistenziali dal 2/2/1994 al 31/12/1997 presso Asl di* [redacted]*; ausiliario specializzato addetto ai servizi socio assistenziali dal 1/1/1998 al 30/6/1998 presso Asl di* [redacted]*; ausiliario specializzato categoria A dal 1/7/1998 al 2/5/2002 presso l'Ospedale* [redacted].

Così brevemente riassunto l'oggetto del giudizio, il ricorso deve trovare accoglimento per le ragioni già esposte nell'ordinanza cautelare, infatti si devono considerare ai fini del punteggio da attribuire alla ricorrente, ai sensi del D.M. 717 del 2014, anche le attività lavorative svolte dalla stessa presso le Asl e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale secondo una interpretazione estensiva di *amministrazioni statali* ed *enti locali*.

Nel nostro ordinamento infatti non esiste una definizione predeterminata per legge di *amministrazioni dello Stato* ma tale concetto è stato elaborato in via giurisprudenziale e dottrinale in relazione alle circostanze del caso concreto ed alle finalità della norma.

Nel caso di specie il contratto di supplenza come personale Ata ha comportato l'instaurazione di un ordinario rapporto di pubblico impiego in quanto il contratto è stato stipulato dal dirigente scolastico e lo stipendio è stato erogato direttamente dal Ministero.

Il T.U. del pubblico impiego decreto legislativo 165 del 2001 all'articolo 1 stabilisce infatti che ai fini della disciplina del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche le amministrazioni dello Stato coincidono integralmente con le amministrazioni pubbliche e all'interno della categoria delle amministrazioni dello Stato, sono comprese le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, pertanto ai fini del punteggio da attribuire alla ricorrente, ai sensi del D.M. 717 del 2014, debbono essere considerate anche le attività lavorative svolte presso le Asl e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Tali enti, infatti, sono parte della *pubblica amministrazione* in senso lato.

Tale soluzione interpretativa è conforme alla *ratio* della legge che richiama *il servizio prestato alle dirette su dipendenze di amministrazioni statali, enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (documento 14).*

PDF Split PDF Editor with Free Writer and Tools

Firmato Da: MASCIA GIULIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10d374 - Firmato Da: CAPELLI FRANCESCA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ac436

Detta norma, infatti, è stata introdotta al fine di riconoscere un punteggio e agevolare chi ha già dato prova di avere svolto attività lavorativa per la pubblica amministrazione.

La norma pertanto deve essere interpretata in senso ampio, considerando l'espressione *amministrazione statale*, in senso lato e quindi relativa al concetto di *pubblica amministrazione.*

Come già chiarito nell'ordinanza cautelare il termine amministrazione statale in questo caso è stato usato in senso atecnico volendo far riferimento al lavoro prestato presso una pubblica amministrazione (come detto le Asl e gli ospedali pubblici, debbono essere ricondotti a questi fini, nella categoria delle amministrazioni statali e degli enti locali).

Si osserva peraltro che la posizione di collaboratore scolastico non necessita di particolari qualifiche e pertanto non avrebbe senso limitare la valutazione del servizio svolto solo a particolari categorie della pubblica amministrazione stessa.

Tale interpretazione sopra richiamata appare conforme alla ratio della norma ed infatti è stata adottata anche dal Ministero stesso: nella nota del 25 settembre 2008 l'ufficio Scolastico Provinciale di Bari (documento 21 ricorrente) ha ritenuto pienamente valutabile ai fini dell'attribuzione del punteggio ex D.M. 717 del 2014, *i servizi prestati presso gli ospedali e le Asl"*

PDFill PDF Editor with Free Writer and Tools

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve trovare accoglimento con ordine alle amministrazioni competenti di emanare tutti gli atti necessari all'integrale valutazione, ai sensi del D.M. 717 del 2014, quale *servizio prestato al diretto e delle amministrazioni statali enti locali nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica* dei seguenti servizi prestati dalla signora [redacted]: agente tecnico supplementare dal 21/11/1989 al 30/11/1990 presso l'Azienda Ospedaliera [redacted]; ausiliario specializzato servizi sanitari dal 1/1/1990 al 31/3/1992 presso l'Azienda Ospedaliera [redacted]; ausiliario specializzato servizi sanitari dal 1/1/1992 al 1/1/1994 presso l'azienda Ospedaliera [redacted]; ausiliario specializzato servizi socio assistenziali dal 2/2/1994 al 31/12/1997 presso Asl di [redacted]; ausiliario specializzato addetto ai servizi socio assistenziali dal 1/1/1998 al 30/6/1998 presso Asl di [redacted]; ausiliario specializzato categoria A dal 1/7/1998 al 2/5/2002 presso l'Ospedale [redacted].

Firmato Da: MASCIA GIULIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10d374 - Firmato Da: CAPELLI FRANCESCA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ac436

Data la novità della questione trattata si ritiene sussistano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda svolta con ricorso depositato in data 18.5.2015 , così provvede:

1. in accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio ai sensi del D.M. 717 2014 dei seguenti servizi prestati: agente tecnico supplementare dal 21/11/1989 al 30/11/1990 presso l'Azienda Ospedaliera [redacted]; ausiliario specializzato servizi sanitari dal 1/1/1990 al 31/3/1992 presso l'Azienda Ospedaliera [redacted]; ausiliario specializzato servizi sanitari dal 1/1/1992 al 1/1/1994 presso l'azienda Ospedaliera [redacted]; ausiliario specializzato servizi socio assistenziali dal 2/2/1994 al 31/12/1997 presso Asl di [redacted]; ausiliario specializzato addetto ai servizi socio assistenziali dal 1/1/1998 al 30/6/1998 presso Asl di [redacted]; ausiliario specializzato categoria A dal 1/7/1998 al 2/5/2002 presso l'Ospedale [redacted]

2.condanna le Amministrazioni convenute, ciascuna secondo quanto di competenza, di procedere all'integrale valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio ai sensi del D.M. 717 2014 dei servizi prestati sopra indicati;

3.compensa integralmente le spese di lite.

-indica in gg.60 il termine per il deposito della decisione.

MONZA, 11.12.2015

IL GIUDICE

Dottoressa Francesca Capelli

PDFill PDF Editor with Free Writer and Tools

Firmato Da: MASCIA GIULIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10d374 - Firmato Da: CAPELLI FRANCESCA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ac436